



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE
Sofia Stevens

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Via GORIZIA, 14 – 73014 GALLIPOLI (LE)

CF 91012580758 Codice Ufficio UFTYDQ
leic87700g@istruzione.it - leic87700g@pec.istruzione.it
<https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/>
Tel. e Fax 0833 202203



Documento di Valutazione

Sommario

Premessa.....	2
Processo di valutazione	4
Verifica.....	4
Misurazione	6
Attribuzione di valore	6
Criteri	6
Valutazione religione cattolica/Alternativa alla religione cattolica.....	8
Modalità e criteri di valutazione del comportamento.....	10
Griglia di valutazione del comportamento degli alunni scuola primaria e scuola secondaria primo grado.....	10
Valutazione al termine del quadrimestre e di fine anno.....	11
Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.....	11
Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado	12
Ammissione/non Ammissione alla classe successiva o esame di Stato	12
Scuola primaria.....	12
Scuola secondaria	12
Valutazione degli alunni con diffuse e/o gravi carenze. Dichiarazione di non-promozione.....	13
Voto di ammissione all'Esame di Stato	13
Criteri di attribuzione del voto finale d'esame.....	14
Candidati privatisti	15
Criteri di attribuzione della lode	15
Validità dell'anno scolastico	15
Modalità di comunicazione alla famiglia	16
Valutazione degli alunni esonerati dall'educazione fisica.....	16
Valutazione dell'apprendimento per gli alunni con disabilità e con Disturbi specifici dell'Apprendimento (DSA)	16
Valutazione iniziale.....	16
Valutazione in itinere e finale.....	17
Certificazione delle competenze nel primo ciclo	20



Premessa

La valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze a partire dall'anno scolastico 2017-2018. Il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741 ha disciplinato in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse, il Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024 ha definito l'adozione dei modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria (allegato A) e al termine del primo ciclo di istruzione (allegato B).

Per la Scuola Primaria rimangono invariate, così come previsto dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del DLgs 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del Comportamento e dell'insegnamento della Religione cattolica o dell'Attività alternativa.

Dall'anno scolastico 2020/2021, con l'Ordinanza n. 172 del 04 dicembre 2020 e relative Linee guida, sono state determinate le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle *Indicazioni Nazionali*, ivi compreso l'insegnamento trasversale di Educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.

I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel Curricolo di Istituto e nella progettazione annuale della singola classe per la costituzione, ai fini della necessaria omogeneità e trasparenza, di uno standard di riferimento.

Il D.Lgs. 62/2017 è il principale riferimento normativo per gli Istituti scolastici per l'elaborazione del proprio documento di valutazione in cui si fa rimando all'autonomia individuale e collegiale dei docenti e all'autonomia didattica delle scuole come base e condizione dell'attività valutativa, la quale ha per oggetto (dall'Art. 1) “... **il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.**”

Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

[D.Lgs. 62/2017 art. 1 comma 7]

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

[D.Lgs. 62/2017 art. 1 comma 8]

In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

[D.Lgs. 62/2017 art. 23]

Art. 2 - 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo ...; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.



3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. [3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.]

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 11 - 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

Assume una preminente finalità formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

La valutazione è finalizzata al miglioramento

- degli apprendimenti;
- dell'offerta formativa;
- del servizio scolastico;
- delle professionalità.

La finalità della valutazione rispetto agli apprendimenti è

- formativa ed educativa;
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale;
- promuove l'autovalutazione.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche [...] è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La valutazione coinvolge insegnanti e alunni in un processo nel quale:

- l'alunno diventa consapevole del proprio percorso di apprendimento continuo;
- il docente conosce l'alunno attribuendo valore al suo apprendimento e al processo di miglioramento rispetto alla situazione di partenza.



La valutazione:

- è momento significativo del processo di apprendimento/insegnamento del quale ne è parte integrante;
- è riflessiva, l'osservazione sistematica da parte del docente e l'autovalutazione di insegnanti e alunni sono strumenti che intervengono sul possesso effettivo di una competenza e migliora la motivazione;
- è sempre formativa e proattiva, concorre a stimolare un processo metacognitivo e al miglioramento degli apprendimenti e dei rapporti interpersonali;
- è condivisa, gli alunni ne comprendono fasi, modalità e ne condividono gli esiti: ogni studente dovrebbe conoscere gli obiettivi di apprendimento del proprio percorso formativo e conoscere i criteri e gli strumenti che consentiranno la raccolta di adeguati indicatori per determinare i livelli di prestazione.
- Tende ad essere sempre oggettiva (ogni valutazione corrisponde ad un livello definito), individualizzata/personalizzata (tiene conto delle potenzialità di ciascun alunno, compresi quelli con bisogni educativi speciali) e trasparente (in quanto comunicata tempestivamente agli alunni ed alle loro famiglie).

Processo di valutazione

Il processo di valutazione si snoda attraverso fasi distinte:

- iniziale: definisce la situazione iniziale per predisporre strategie di tipo didattico ed educativo;
- in itinere: si svolge nel corso dell'intero anno scolastico;
- sommativa-finale: tiene conto del processo di apprendimento anche sul piano della motivazione dell'alunno, oltre che su quello dell'acquisizione di saperi essenziali.

Tale processo si realizza in tre momenti:

- la verifica: un insieme di osservazioni e/o di prove;
- la misurazione: l'elaborazione dei dati delle prove di verifica;
- l'attribuzione di un valore.

Verifica

La verifica è lo strumento che permette:

- all'alunno di rendersi progressivamente consapevole del proprio processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti, riconoscendo l'eventuale errore. L'errore, quindi, viene visto come risorsa che consente all'alunno di migliorarsi;
- ai docenti di valutare le scelte educative, didattiche e metodologiche in termini di efficienza (su quanto programmato) e di efficacia (sugli apprendimenti degli alunni).

Attraverso la verifica i docenti sono in grado di programmare eventuali interventi e azioni di recupero, modificare o integrare le proposte curriculari, gli obiettivi, i tempi, i metodi, le attività.

Il momento della verifica comprende diverse tipologie di prove che sono calibrate in rapporto ad indicatori espressi in abilità, conoscenze e competenze nel curriculum.

Saranno effettuate **almeno tre prove scritte per quadrimestre** (due per gli insegnamenti di un'ora settimanale) e altre tipologie di prove individuate tra quelle di seguito riportate.

Saranno effettuate per tutte le discipline, a scadenza quadrimestrale, **prove per classi parallele e prove di realtà/compiti significativi per l'accertamento delle competenze acquisite.**

Gli alunni assenti durante i compiti in classe potranno recuperare la prova non effettuata, il recupero verrà stabilito dal docente tenendo presenti i motivi dell'assenza e altre ragioni giustificative.

Il recupero si svolgerà secondo i seguenti criteri:

- è possibile recuperare un (n. 1) compito per quadrimestre e per singola disciplina e comunque a discrezione del docente secondo la rilevanza della prova anche più di un (n. 1) compito per disciplina;
- le assenze devono essere ritenute rilevanti a parere del docente della disciplina interessata.

Il docente può prevedere l'obbligo di detto recupero per gli alunni assenti durante i compiti in classe.



Misurazione

La misurazione è il momento dell'elaborazione dei dati delle prove di verifica.

In base alla normativa sulla valutazione delle discipline e del comportamento, il Collegio dei docenti ha individuato delle linee condivise, mediante la formulazione di "criteri generali" descritti in rubriche di valutazione, al fine di rendere omogenei gli standard utilizzati dai singoli Consigli di classe e interclasse.

Tali criteri vengono:

- esplicitati agli studenti per facilitarne il processo di autovalutazione;
- comunicati alle famiglie per coinvolgerle in modo diretto nel processo formativo dei propri figli, mediante la loro pubblicazione sul sito della scuola, nei colloqui individuali, nelle assemblee in plenaria.

Attribuzione di valore

Valutare non significa semplicemente verificare o misurare gli apprendimenti, quindi i prodotti finiti, ma significa soprattutto "attribuire, dichiarare il valore di qualcosa", significa valorizzare, riconoscere il valore di un'esperienza di apprendimento, in termini di "significatività" per lo studente, in funzione della formazione integrale della sua persona. L'attribuzione di valore è il momento del giudizio nel quale si interpretano i dati a disposizione in rapporto alla storia formativa di quello specifico alunno: in questo passaggio trova ampio spazio la personalizzazione che contestualizza il giudizio in relazione al percorso di crescita della persona e tiene conto del valore aggiunto rispetto alla situazione di partenza.

Nel fare ciò, il Collegio dei docenti:

- valorizza lo studente attraverso un'azione di progettazione didattica che consente di attivare il processo di autovalutazione reciproco. Il singolo docente e il Consiglio di classe si interrogano e riflettono sul proprio operato;
- si sgancia dal solo scopo di esplicitare e comunicare gli esiti di apprendimento, fornisce invece feedback continui con modalità di promozione in un clima favorevole e sereno che non metta mai in discussione le relazioni.

Criteri

In base alla normativa sulla valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline, del comportamento, della Religione Cattolica, delle Attività alternative, delle Competenze e a quanto descritto nel PTOF, il Collegio dei docenti ha individuato delle linee condivise, mediante la formulazione di "criteri generali", al fine di rendere omogenei gli standard utilizzati dai singoli Consigli di classe e interclasse.

La valutazione nella scuola dell'Infanzia avviene mediante:

- l'osservazione occasionale e sistematica del comportamento dei bambini, durante le attività organizzate e le attività spontanee previste nei percorsi di apprendimento.
- griglie d'osservazione per rilevare conoscenze, abilità e comportamenti, consentire di valutare le scelte didattiche ed eventualmente riprogettare le attività proposte.
- documentazione delle attività didattiche.

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado il Collegio docenti ha deliberato i criteri per l'applicazione della valutazione degli apprendimenti.

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la Scuola Primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, Educazione civica compresa, al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.

Il superamento del voto numerico, attraverso la formulazione di un giudizio descrittivo, consente di rappresentare i processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti.

Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nella scheda di valutazione (cfr esempio 3 Linee Guida allegate all'OM 172/2020) e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

- **Avanzato**: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.



- **Intermedio:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- **Base:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
- **In via di prima acquisizione:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:

- a) *l'autonomia dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;*
- b) *la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;*
- c) *le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;*
- d) *la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.*

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, anche in questo caso in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze (LINEE GUIDA. La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria).

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del PDP (Art. 4 OM 172/2020).

Per la Scuola Secondaria di I grado **la valutazione periodica e finale** è effettuata dai docenti di classe, mediante **l'attribuzione di un voto in decimi** e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione, dunque, accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali.

In ogni disciplina la *valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.*

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

La valutazione tiene conto altresì del livello di autonomia operativa e dell'impegno individuale.

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Il giudizio globale sui processi, come livello complessivo di maturazione degli apprendimenti è espresso in forma narrativa. Esso prende maggiormente a riferimento la qualità, i ritmi, le modalità di apprendimento e si ancora maggiormente alle competenze nel loro complesso, in particolare a quelle metodologiche, metacognitive e sociali. Il giudizio globale rende conto di come, progressivamente, le competenze evolvono nel tempo e rappresenta un valido elemento di informazione per la redazione della certificazione al termine della scuola primaria e del I ciclo.

Intorno agli indicatori si articolano brevi frasi che descrivano il profilo dell'apprendimento dell'alunno raggiunto.



Indicatori per la formulazione del giudizio globale

- Progressi nell'apprendimento (ad esempio costanti/incostanti; lenti/rapidi; gradualmente ecc.);
- Capacità di organizzare il proprio apprendimento, di accedere alle informazioni, valutarle, organizzarle, recuperarle;
- Capacità di contestualizzare, collegare, generalizzare le informazioni;
- Capacità di fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni;
- Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto;
- Capacità di impegnarsi, assumere responsabilità e iniziative;
- Capacità di relazionarsi correttamente con altri in relazione ai contesti;
- Capacità di fronteggiare difficoltà e crisi;
- Capacità di individuare e risolvere problemi;
- Capacità di agire in modo flessibile e creativo;
- Capacità di prendere decisioni e operare scelte consapevoli e razionali;
- Capacità di pianificare e progettare, tenendo conto delle priorità.

Restano invariati, oltre alla **descrizione del processo** e del **livello globale di sviluppo degli apprendimenti**, la **valutazione del Comportamento** e dell'insegnamento della **Religione cattolica** o dell'**Attività alternativa** (art. 2, commi 3, 5 e 7 del D.Lgs 62/2017).

Per la Scuola Secondaria, nella formulazione dei criteri per l'attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei docenti ha deliberato che non si contemplano voti inferiori al 4 perché nell'ottica di una valutazione formativa e in considerazione dell'età evolutiva degli alunni, si intende promuovere il più possibile l'autostima e la fiducia in sé nelle/nei ragazze/i.

Valutazione religione cattolica/Alternativa alla religione cattolica

[...] la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici Religione Cattolica	GIUDIZIO
<ul style="list-style-type: none">▪ Espone i contenuti culturali, dimostra di aver compreso il testo e rielaborato le conoscenze in modo organico, personale dettagliato, arricchito da collegamenti con altre discipline;▪ riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze religiose in modo corretto e autonomamente sa costruire relazioni critiche tra i valori del cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità;▪ è in grado di attingere alle fonti e ai documenti in modo autonomo, corretto e puntuale;▪ conosce e utilizza i linguaggi specifici in modo corretto, preciso e con ricchezza lessicale;▪ partecipa in modo attivo, proficuo e costante a tutte le attività proposte, dimostrando notevole interesse e impegno produttivo.	OTTIMO
<ul style="list-style-type: none">▪ Espone i contenuti culturali, dimostra di aver compreso il testo e rielaborato le conoscenze in modo completo e approfondito;▪ riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze religiose in modo corretto stabilendo relazioni critiche, se guidato, tra i valori del cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità;▪ è in grado di attingere alle fonti e ai documenti in modo chiaro e appropriato;▪ conosce e utilizza i linguaggi specifici in modo corretto e preciso;▪ partecipa con motivazione e in modo vivo e costante a tutte le attività proposte, dimostrando spiccato interesse e impegno sistematico.	DISTINTO



<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espone i contenuti culturali, dimostra di aver compreso il testo e rielaborato le conoscenze in modo adeguato ma non approfondito; ▪ riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze religiose in modo corretto e sa costruire, se guidato, semplici relazioni critiche tra i valori del cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità; ▪ è in grado di attingere alle fonti e ai documenti in modo corretto e adeguato; ▪ conosce e utilizza i linguaggi specifici in modo sostanzialmente corretto e adeguato; ▪ partecipa in modo costante alle attività proposte, dimostrando adeguato interesse e impegno continuo. 	BUONO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espone i contenuti culturali, dimostra di aver compreso il testo e rielaborato le conoscenze in modo essenziale e superficiale; ▪ riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze religiose in modo sostanzialmente corretto; ▪ è in grado di attingere alle fonti e ai documenti in modo non sempre preciso, presentando qualche incertezza; ▪ conosce e utilizza i linguaggi specifici in modo essenziale; ▪ partecipa in modo soddisfacente alle attività proposte, dimostrando discreto interesse e impegno discontinuo. 	DISCRETO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espone i contenuti culturali, dimostra di aver compreso il testo e rielaborato le conoscenze con l'aiuto dell'insegnante e con qualche incertezza; ▪ riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze religiose con qualche incertezza e aiutato dall'insegnante; ▪ è in grado di attingere alle fonti e ai documenti in modo essenziale e con l'aiuto dell'insegnante; ▪ conosce e utilizza i linguaggi specifici senza gravi errori e aiutato dall'insegnante; ▪ partecipa in modo dispersivo alle attività proposte, dimostrando limitato interesse e impegno superficiale. 	SUFFICIENTE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espone i contenuti culturali, dimostra di aver compreso il testo e rielaborato le conoscenze in modo parziale, frammentario e lacunoso; ▪ riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze religiose in modo frammentario; ▪ è in grado di attingere alle fonti e ai documenti in modo impreciso e superficiale; ▪ conosce e utilizza i linguaggi specifici in modo impreciso, incerto, spesso improprio; ▪ partecipa in modo passivo alle attività proposte, dimostrando scarso interesse e impegno inadeguato. 	INSUFFICIENTE

Criteria per l'attribuzione dei giudizi sintetici Attività Alternative all'insegnamento della Religione Cattolica	GIUDIZIO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha una conoscenza completa, approfondita e dettagliata della materia; ▪ usa il linguaggio specifico in modo corretto, preciso e ricco; ▪ rielabora le conoscenze in modo organico e originale; ▪ sa elaborare collegamenti con altre discipline; ▪ è bene organizzato nel lavoro che svolge in modo efficace e autonomo; ▪ partecipa in modo attivo, proficuo e costante a tutte le attività proposte, dimostrando notevole interesse e impegno produttivo. 	OTTIMO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha una conoscenza completa della materia; ▪ usa il linguaggio specifico in modo corretto e preciso; ▪ rielabora le conoscenze in modo completo e approfondito; ▪ si applica con serietà e sistematicità nel lavoro e l'analisi risulta completa e motivata; ▪ partecipa con motivazione e in modo vivo e costante a tutte le attività proposte, dimostrando spiccato interesse e impegno sistematico. 	DISTINTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha una soddisfacente conoscenza della materia; ▪ usa il linguaggio specifico in modo sostanzialmente corretto e adeguato; ▪ rielabora le conoscenze in modo adeguato ma non approfondito; ▪ partecipa in modo costante alle attività proposte, dimostrando adeguato interesse e impegno continuo. 	BUONO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conosce discretamente gli argomenti svolti di cui comprende e usa il linguaggio specifico in modo basilare; ▪ rielabora le conoscenze in modo essenziale e superficiale; ▪ partecipa in modo soddisfacente alle attività proposte, dimostrando discreto interesse e impegno discontinuo. 	DISCRETO



<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti principali della disciplina, di cui comprende e usa il linguaggio specifico senza gravi errori e aiutato dall'insegnante; ▪ rielabora le conoscenze con l'aiuto dell'insegnante e con qualche incertezza; ▪ partecipa in modo dispersivo alle attività proposte, dimostrando limitato interesse e impegno superficiale. 	SUFFICIENTE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conosce gli argomenti principali della disciplina in modo impreciso e usa il linguaggio specifico in modo incerto e improprio. ▪ rielabora le conoscenze in modo parziale, frammentario e lacunoso; ▪ partecipa in modo passivo alle attività proposte, dimostrando interesse labile e impegno inadeguato. 	INSUFFICIENTE

Modalità e criteri di valutazione del comportamento

Il Collegio dei Docenti, visti il D.Lgs. 62/2017 (art. 1, c. 3 *La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali*; art. 2, c. 5 *La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. ... Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.*), il DPR 24/6/1998, n. 249, il DPR 21/11/2007, n. 235, e fondandosi sul rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e del Regolamento d'Istituto, definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del comportamento degli alunni, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e ad integrazione del piano dell'offerta formativa.

La valutazione del Comportamento concorre alla valutazione complessiva dell'allievo/a e l'attribuzione del giudizio, concordato dal Consiglio di Classe/Team docenti in sede di scrutinio, scaturirà dalla attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, secondo le seguenti specifiche, riferite alle attività didattiche in presenza e in modalità a distanza (queste ultime in uso per comprovate ragioni di carattere sanitario) e a tutte le attività a carattere educativo.

Il C.d.C., in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri transitori dello studente.

Griglia di valutazione del comportamento degli alunni scuola primaria e scuola secondaria primo grado

Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sviluppo delle competenze di cittadinanza; ▪ Rispetto del patto educativo di corresponsabilità; ▪ Osservanza dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti; ▪ Rispetto del Regolamento di Istituto.
------------	---

DESCRITTORI	GIUDIZIO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pieno e consapevole rispetto del Regolamento di Istituto; ▪ Frequenza assidua e regolare; ▪ Atteggiamento pienamente responsabile e corretto nei confronti di coetanei e adulti e dell'ambiente scolastico; ▪ Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici; ▪ Ruolo collaborativo, propositivo e costruttivo all'interno della classe; ▪ Rispetto costante della privacy del gruppo classe e dell'ambiente; ▪ Uso corretto e riservato di tutte le informazioni che emergono durante le video lezioni. 	OTTIMO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pieno rispetto del Regolamento di Istituto; ▪ Frequenza assidua; ▪ Atteggiamento responsabile e corretto nei confronti di coetanei e adulti e dell'ambiente scolastico; ▪ Puntuale adempimento dei doveri scolastici; ▪ Ruolo collaborativo e propositivo all'interno della classe; ▪ Rispetto per lo più costante/costante della privacy del gruppo classe e dell'ambiente; ▪ Uso corretto e riservato di tutte le informazioni che emergono durante le video lezioni. 	DISTINTO



<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostanziale rispetto del Regolamento di istituto; ▪ Frequenza solitamente assidua; ▪ Atteggiamento generalmente corretto nei confronti di coetanei e adulti e dell'ambiente scolastico; ▪ Adempimento regolare dei doveri scolastici; ▪ Ruolo collaborativo all'interno della classe. 	BUONO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Episodi limitati di mancato rispetto del Regolamento di istituto con frequenti richiami verbali e scritti; ▪ Ricorrenti assenze, ritardi e uscite anticipate con giustificazioni non puntuali; ▪ Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di coetanei e adulti e dell'ambiente scolastico; ▪ Irregolare e discontinuo adempimento dei doveri scolastici e interesse selettivo nelle discipline; ▪ Ruolo passivo/scarsamente collaborativo all'interno della classe; ▪ Rispetto abituale della privacy del gruppo classe e dell'ambiente; ▪ Uso pertinente delle informazioni che emergono durante le video lezioni. 	DISCRETO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico, anche soggetti alle relative sanzioni disciplinari (richiami scritti con note sul registro, ammonizione del DS, sospensione); ▪ Frequenti assenze, ripetuti ritardi e/o uscite anticipate; ▪ Mancato adempimento dei doveri scolastici; ▪ Scarsa partecipazione alle lezioni; ▪ Rapporti problematici con gli altri; ▪ Disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche; ▪ Disinteresse per alcune discipline; ▪ Mancata consapevolezza dei valori della convivenza civile; ▪ Raro il rispetto della privacy del gruppo classe e dell'ambiente. 	SUFFICIENTE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gravi e/o reiterati episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto che hanno dato luogo a gravi sanzioni disciplinari; ▪ Numerose assenze, uscite anticipate e ripetuti ritardi non giustificati; ▪ Atteggiamento irresponsabile e aggressivo nei confronti di coetanei e adulti e gravemente irrispettoso verso l'ambiente scolastico; ▪ Completo disinteresse per le attività didattiche e mancato adempimento dei propri doveri scolastici; ▪ Ruolo negativo all'interno della classe con continuo disturbo delle attività; ▪ Mancato rispetto della privacy del gruppo classe e dell'ambiente. 	INSUFFICIENTE

Valutazione al termine del quadrimestre e di fine anno

Concorrono alla definizione del voto quadrimestrale:

- gli esiti delle prove riferiti agli specifici obiettivi di apprendimento;
- il processo di apprendimento relativo agli obiettivi del primo quadrimestre;
- l'atteggiamento nei confronti della materia (interesse, motivazione, partecipazione, impegno).

A conclusione della valutazione del primo quadrimestre, i docenti devono progettare percorsi di recupero delle difficoltà manifestate dagli studenti attuando interventi didattici appropriati: individualizzazione/personalizzazione.

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

*L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum **nelle classi seconda e quinta di scuola primaria**, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della **rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta**.*

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.



Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo.

Tali rilevazioni sono effettuate nella **classe terza della scuola secondaria di primo grado**, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 62/2017.

Le prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica.

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta **requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione**. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie di istituto.

Ammissione/non Ammissione alla classe successiva o esame di Stato

Scuola Primaria

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 62/2017 e dell'Ordinanza ministeriale n. 172/2020, *Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione**".*

La valutazione finale degli alunni con disabilità (certificati ai sensi della legge 104/92) e con disturbi specifici di apprendimento (certificati ai sensi della legge 170/2010), ai fini dell'ammissione alla classe successiva e alla classe prima di scuola secondaria di primo grado, viene effettuata tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (per gli alunni con disabilità) e il piano didattico personalizzato (per gli alunni con BES).


In casi di disabilità, l'eventuale non ammissione alla classe successiva, dovrà essere supportata da concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLO, al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI.

Scuola Secondaria

Nella scuola secondaria di primo grado la progressione da un anno all'altro avviene attraverso una valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni. I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire l'itinerario formativo di ogni singolo studente: entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono considerati i progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare.

Tuttavia, la valutazione non può nascondere o sottovalutare quelle carenze gravi che pregiudicano la prosecuzione lineare del percorso. Ogni studente deve disporre di una informazione appropriata anche per una personale assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto di progressione negli studi. *L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.*

*Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La **non ammissione viene deliberata a maggioranza**; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene **un giudizio** motivato iscritto a verbale.*



L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;*
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;*
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.*

La non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo viene deliberata dal Consiglio di classe se si verificano le seguenti condizioni:

Valutazione degli alunni con diffuse e/o gravi carenze. Dichiarazione di non-promozione

Il giudizio di non promozione viene deliberato per gli studenti che presentino insufficienze che rendano impossibile ogni modalità di recupero entro la fine dell'anno scolastico, che non abbiano messo in evidenza durante il percorso formativo alcun miglioramento rispetto alla situazione di partenza, nonostante le strategie di intervento attivate dalla scuola e che non abbiano raggiunto progressi nell'apprendimento, nemmeno in via di acquisizione, tali da consentire una prosecuzione lineare del percorso formativo successivo.

1. casi di carenze non gravi (voto 5)

La dichiarazione di non promozione in caso di insufficienze non gravi richiede:

- la presenza d'insufficienze non gravi in **almeno cinque discipline**.

2. casi di insufficienze gravi (voto 4)

La dichiarazione di non promozione in caso di insufficienze gravi richiede:

- in linea generale, la dichiarazione di non promozione comporta la presenza di **almeno di tre insufficienze gravi** oppure di **due insufficienze gravi e almeno due insufficienze lievi** oppure di **una grave e tre lievi**.

In casi di disabilità, l'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, dovrà essere supportata da concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori dei servizi sociosanitari, espresso formalmente in sede di GLO, al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI.

A seguito non ammissione, la scuola attiverà una procedura interna che prevede, per l'anno scolastico successivo, verifiche periodiche dell'andamento e delle strategie adottate e interventi collaterali di sostegno (studio assistito, frequenti colloqui scuola-famiglia, osservazioni sistematiche, etc.).

Per poter procedere alla proposta non ammissione occorre acquisire agli atti del consiglio di classe tutta la documentazione pedagogico-didattica (*progettazioni generali curricolari e personalizzate, verifiche, documentazione didattica, osservazioni sistematiche, ecc.*) ed eventualmente specialistica.

Voto di ammissione all'Esame di Stato

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi senza utilizzare frazioni decimali attribuito al giudizio di ammissione, o "Non ammesso".

In caso di non ammissione all'esame, viene effettuata comunicazione alle famiglie con idonea modalità preventiva.

Il voto di ammissione, nonché i voti di ciascuna disciplina, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.



Il CdD considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad evidenziare l'evoluzione, nonché i progressi compiuti dallo studente nel corso degli studi; attribuisce altresì rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo di istruzione.

In applicazione delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 62/2017 e del DM 741/2017 si ritiene che, per evitare possibili appiattimenti che rischierebbero di:

- penalizzare le potenziali "eccellenze";
- di non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi;
- penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma adeguato al loro livello di sviluppo formativo e al percorso scolastico;

si debba tenere in debito conto anche del curriculum dell'alunno inteso come:

- progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi nello sviluppo culturale, personale e sociale in termini di conoscenze, competenze, abilità e comportamenti, del livello globale di miglioramento degli apprendimenti conseguito e delle potenzialità manifestate;
- progressione nel processo di sviluppo formativo e consapevolezza;
- impegno, collaborazione, partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola.

Per definire tale voto, si fa riferimento pertanto anche alle valutazioni disciplinari conseguite dall'alunno/a nel corso del triennio.

Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, **secondo la seguente corrispondenza:**

DESCRITTORI	VOTO
Impegno e partecipazione costanti e proficui. Competenze e capacità di rielaborazione personale elevate. Spiccato grado di maturazione nel corso della Scuola Secondaria di primo grado e notevoli capacità di interazione con compagni e docenti.	10
Impegno e partecipazione costanti. Competenze organiche e significative capacità di rielaborazione personale. Apprezzabile grado di maturazione nel corso della Scuola Secondaria di primo grado ed elevate capacità di interazione con compagni e docenti.	9
Impegno e partecipazione regolari. Buone competenze e capacità di rielaborazione personale. Buono il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di primo grado e buona la capacità di relazione con compagni e docenti.	8
Impegno e partecipazione abbastanza regolari. Competenze adeguate, utilizzate in situazioni semplici. Positivo il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di primo grado.	7
Impegno e partecipazione complessivamente accettabili. Competenze essenziali, utilizzate in situazioni semplici. Il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di primo grado risulta adeguato all'età ed alle condizioni personali.	6
Impegno e partecipazione minimi. Competenze in via di acquisizione, utilizzate in situazioni semplici e guidate. Il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di primo grado risulta ancora parziale.	< 6

Criteri di attribuzione del voto finale d'esame

Il voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato è espresso in decimi e viene determinato secondo quanto specificato dall'art.13 del DM 741/2017.

La sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.



Candidati privatisti

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

Criteri di attribuzione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode.

La lode può essere assegnata da parte della Commissione esaminatrice **con decisione assunta all'unanimità** se lo studente/la studentessa ha conseguito una valutazione media del primo e del secondo anno della Scuola Secondaria di primo grado ≥ 9 decimi, un voto di ammissione pari a 10/10, una valutazione pari a 10/10 per ciascuna prova (scritte e colloquio).

Validità dell'anno scolastico

Con delibera n. 24 del 1° settembre 2023, il Collegio dei docenti fissa i criteri generali per dare trasparenza all'operato dei CdC in relazione ad "Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale scuola secondaria di I grado".

D.Lgs. 62/2017, art. 5 dispone che "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Si ritiene pertanto necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei CdC nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le 30 ore settimanali vengono svolte in 6 giorni:

Per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo individualizzato/personalizzato.

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (x33 settimane)	Presenze richieste (75% totale) Ore	Max Assenze consentite (25% totale) Ore
Corso ordinario	30	990	743	247

Le deroghe a quanto sopra possono riguardare esclusivamente: assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante; assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza certificate dal medico curante; assenze per terapie e/o cure programmate documentabili; assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (trasferimenti temporanei per lavoro o familiari; situazioni di grave disagio socio-familiare) certificati con dichiarazione sostitutiva da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale o con certificazione dei servizi sociali; per gli alunni nomadi dotati di quaderno-libretto le giornate frequentate presso altra istituzione scolastica e attestate saranno comunque considerate di presenza effettiva. Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).



Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale (Nota Miur prot. n. AOODGOSV 22190 del 29.10.2019) qualificabile come “ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale”.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Tenuto conto delle deroghe previste la mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell’anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

Modalità di comunicazione alla famiglia

Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle famiglie attraverso l’accesso personale al registro elettronico, i colloqui individuali opportunamente registrati e verbalizzati e, se necessario, il diario dell’alunno.

È possibile prendere visione delle prove ed essere informati degli esiti delle verifiche orali nei colloqui scuola famiglia previsti nel piano delle attività o tramite appuntamento richiesto dal genitore al docente o viceversa.

Le verifiche scritte sono a disposizione dei genitori che possono visionarle e richiederne copia per iscritto.

- La comunicazione di non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato avverrà in maniera riservata in orari concordati con il dirigente scolastico.
- Nel caso di inaccessibilità al registro elettronico da parte dei genitori o responsabili genitoriali, in sede di incontri collegiali con le famiglie verrà consegnata una lettera redatta in duplice copia, in cui si segnalano le discipline insufficienti, la copia che rimane agli atti della scuola viene firmata dai genitori. Nel caso di mancato ritiro la segreteria provvederà a spedire la lettera a domicilio.

Valutazione degli alunni esonerati dall’educazione fisica

Gli alunni esonerati dalle attività pratiche di educazione fisica, saranno così impegnati e valutati:

- svolgendo funzioni di arbitraggio durante le partite;
- relazionando sulle attività che hanno caratterizzato la lezione;
- preparando insieme con i compagni il materiale didattico necessario per le varie esercitazioni (piccoli attrezzi, tappetini, percorsi misti);
- enunciando alla classe, su invito del docente, gli esercizi da eseguire, con l’utilizzo, ovviamente, della terminologia tecnica, e spiegandone gli effetti fisiologici;
- collaborando con il docente nella guida dei compagni affinché la lezione non subisca interruzioni o pause che provocherebbero nei ragazzi raffreddamento muscolare e calo di concentrazione.

Valutazione dell’apprendimento per gli alunni con disabilità e con Disturbi specifici dell’Apprendimento (DSA)

Valutazione iniziale

Nel caso di **alunni con disabilità**, la scuola in prima istanza, deve tener conto delle valutazioni cliniche stilate dagli specialisti che danno indicazioni di quale sia il contesto di cui il bambino ha bisogno, quali risorse e strategie possano essere d’aiuto per la sua crescita. È nella Diagnosi Funzionale (PdF dal 1° gennaio 2019 Profilo di funzionamento) che gli specialisti, infatti, evidenziano le potenzialità e i bisogni cognitivi e di socializzazione dell’alunno, segnalando quali elementi di comunicazione e di scambio, la scuola può promuovere e supportare con le proprie risorse umane, culturali e sociali. Questa valutazione sarà poi utilizzata dai docenti che ne trarranno le conclusioni utili per elaborare un progetto didattico ed educativo.

Ad inizio anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a fare una prima valutazione del contesto scuola per conoscere la situazione scolastica nella quale l’alunno viene o è inserito.

Occorre favorire l’accoglienza dell’alunno e fornirgli le risorse e gli strumenti per operare sugli apprendimenti considerando gli elementi sotto riportati:

- Contesto classe, per conoscere il gruppo classe in cui è inserito l’alunno soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni.



- Organizzazione del tempo scuola, per conoscere l'orario di permanenza a scuola dell'alunno e strutturarlo nel modo più opportuno. La presenza dell'insegnante di sostegno consente appunto di organizzare progetti, attività di recupero, laboratori, classi aperte, in cui il singolo alunno possa essere inserito.
- Gli spazi e i materiali, per predisporre setting di lavoro corrispondenti ai bisogni del bambino.
- Le risorse umane, in quanto il lavoro portato avanti da tutti i docenti concorre a creare situazioni idonee di socializzazione e di apprendimento, favorendo i progetti d'integrazione per tutti gli alunni.
- L'incontro con la famiglia, quale risorsa utile per acquisire dati specifici sull'alunno, determinanti ai fini della strutturazione del percorso didattico-educativo.

Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi dell'allievo in un'ottica di crescita, di sviluppo personale e di integrazione sociale.

Valutazione in itinere e finale

La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti, orienta e definisce il progetto educativo individualizzato.

La predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che prevede il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di sostegno, assistenti, educatori) e la condivisione da parte dell'equipe socio-sanitaria e della famiglia, dev'essere calibrata sulle esigenze e i bisogni speciali o specifici dei singoli alunni al fine di garantire il loro diritto allo studio e la loro crescita personale sulla base delle specifiche potenzialità.

Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso educativo pensato per l'alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati.

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: a) e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata. [D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, Art. 7]

La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte dall'insegnante sulla base di quanto svolto con l'alunno e di quanto previsto dal PEI. L'osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste dell'allievo.

Le valutazioni dell'apprendimento possono essere espresse tramite voti numerici (Scuola Secondaria), giudizi descrittivi (Scuola Primaria), griglie di osservazione e monitoraggio, ma anche tramite descrizioni del lavoro svolto, degli stimoli proposti e delle risposte dell'allievo.

La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell'alunno ma la capacità di partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i processi attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole dell'altro.

La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione.

Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall'alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'equipe specialistica che con la famiglia.

La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno, i miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con l'alunno al fine di rivedere il percorso svolto, individuarne limiti e risorse, e concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a specifiche problematiche.



La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.Lgs. 62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del D.Lgs 62/2017. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Gli **alunni con diagnosi di DSA** (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) hanno diritto a fruire di una didattica individualizzata e personalizzata che tenga conto delle caratteristiche specifiche degli studenti prevedendo l'utilizzo di misure compensative (computer, sintesi vocale, audio-libri, tabelle, mappe, calcolatrice...) e dispensative (evitare: lettura ad alta voce, il dettato, la scrittura veloce...).

Le misure dispensative e compensative adottate, devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e formazione scolastica, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche nel momento degli esami di Stato.

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Tutti gli insegnanti, per stimolare l'autostima ed evitare frustrazioni, opereranno affinché l'alunno/a sia messo/a in condizione sia di seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà, sia di essere valutato con le griglie proposte nel POF, ma attraverso l'attivazione di particolari criteri:



- Eventuale prolungamento dei tempi dati a disposizione per la produzione scritta;
- Organizzazione, se necessario, di interrogazioni programmate;
- Predisposizione di schede di verifica a risposta multipla con possibilità di completamento o arricchimento orale;
- Compensazione con prove orali di attività scritte (per disgrafici) o viceversa (per dislessici);
- Uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (schemi, immagini...);
- Valutazione dei compiti scritti che non tenga conto degli errori ortografici;
- Valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma;
- Eventuale lettura del testo di verifica da parte dell'insegnante o di un compagno;
- Eventuale rilettura, da parte dell'insegnante o di un compagno, del testo scritto dall'alunno per facilitare l'autocorrezione.

Saranno attuate misure dispensative:

- dalla valutazione delle prove scritte in qualche disciplina, privilegiando quelle orali;
- dalla trascrizione scritta di lunghe parti, favorendo l'uso di testi già pronti, fotocopiati o digitali;

Inoltre, saranno proposti i seguenti strumenti compensativi:

- Tabelle e formulari;
- Calcolatrice;
- Computer – videoscrittura, software specifici, ...;
- Risorse audio (registratore, sintesi vocale);
- Schemi sintetici per facilitare la rielaborazione o l'esposizione.

Le stesse misure dispensative e gli stessi strumenti compensativi potranno essere adottati anche per gli alunni con bisogni educativi speciali/ BES nel rispetto della normativa vigente.

Ogni consiglio di classe dovrà, in fase di programmazione, prestare attenzione alla costruzione dei Piani didattici personalizzati e dei piani educativi individualizzati necessari a tutelare il diritto al successo formativo degli alunni con Bisogni educativi speciali (disabilità, DSA, altro). I Piani didattici personalizzati/Piani educativi individualizzati faranno parte integrante del Piano annuale per l'inclusività (circ. MIUR n. 8 del 6 marzo 2013), che la scuola dovrà elaborare al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

Per **alunni con altri Bisogni Educativi Speciali**, sulla base del D.M. 27/12/2012, della C.M. n. 8 del 06/03/2013 e della relativa nota del 22/11/2013, «*ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta*».

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi, ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare specifici percorsi educativi e didattici, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.

I criteri e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti, anche riguardanti l'ammissione alla classe successiva o l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, potranno essere quindi correlati a quanto definito ed esplicitato dai docenti coinvolti (Consiglio di classe o Team educativo), in accordo con la famiglia dell'alunno, nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), stilato in coerenza con le indicazioni espresse in eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla Scuola. Nel valutare gli esiti scolastici, i docenti faranno riferimento a quanto contenuto in tale documento.

La normativa chiarisce che i docenti coinvolti (Consiglio di classe o Team educativo) potranno decidere autonomamente in merito alla predisposizione del PDP e alla temporaneità dello stesso: la predisposizione del PDP sarà contestuale all'individuazione del BES (che potrebbe essere transitorio) e conseguente quindi ad un atto di discrezionalità della Scuola.

In sede di esame, sia scritto che orale, per tali alunni non è prevista alcuna misura dispensativa.



Certificazione delle competenze nel primo ciclo

L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

La certificazione descrive, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato. I modelli di certificazione delle competenze vigenti sono raccordati e hanno tutti come base comune di riferimento le competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2018, mentre si differenziano, necessariamente, nella descrizione analitica delle competenze.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria, al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l'esame di Stato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in assolvimento dell'obbligo di istruzione e in uscita dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello.

*La certificazione delle competenze rilasciata **al termine della classe quinta della scuola primaria**, redatta in sede di scrutinio finale dai docenti di classe, è consegnata alla famiglia e, in copia, all'istituzione scolastica del grado successivo.*

*La certificazione delle competenze rilasciata **al termine del primo ciclo di istruzione**, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo **all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze** di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.*

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all'allegato A. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B.

Il modello di cui sopra è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica.

Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Il PEI [...] (DLgs 66/2017, art. 7 Comma 2) esplicita le modalità di sostegno didattico, [...], le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, [...];

Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. (DLgs 62/2017, art. 9 e DMIM 14/2024 con particolare riguardo all'art. 3 comma 2).

Dalle **Linee Guida** concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche:

Il modello di certificazione delle competenze previsto al termine della classe quinta della Scuola Primaria e della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado definisce, mediante enunciati descrittivi, i diversi livelli di acquisizione delle competenze.

Il modello nazionale del primo ciclo è unico e non modificabile e va pertanto utilizzato anche per alunne e alunni con disabilità. Poiché per loro la valutazione degli apprendimenti, in qualsiasi forma venga proposta, deve essere sempre coerente con il PEI, il DM 14/2024 consente di intervenire con annotazioni che rapportino il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.



Certificare le competenze spetta al team docenti e al consiglio di classe e non al GLO; tuttavia, in questa sezione del PEI, si possono definire le note esplicative da inserire nella certificazione, riguardanti:

- *la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze.*
- *la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;*
- *la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.*

In alcuni casi il modello di certificazione ufficiale, se assolutamente non compatibile con il PEI, può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Si allegano il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, A e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, B emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (D.M. n. 14/2024) sulla base dei seguenti principi [art. 9, D.Lgs. 62/2017]:

- *riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;*
- *ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;*
- *definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;*
- *valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;*
- *coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;*
- *indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.*

Il modello B è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica e da una ulteriore sezione, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento e del PTOF le rubriche di valutazione per ordine di scuola e per ciascuna disciplina e le rubriche di valutazione delle competenze acquisite che si allegano al presente documento.

Documento approvato con delibera n. 105 dal Collegio dei Docenti del 15 maggio 2024.

